

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti nella qualifica di funzionario in prova, con formazione economica, nel ruolo della carriera direttiva al livello 6 della tabella stipendiale dei Funzionari dell’Autorità (2024F6EC - Delibera del 17 dicembre 2024 – Avviso di Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV[^] Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 6 del 21/01/2025)

Prova scritta del 9 luglio 2025

TRACCIA N. 3

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ricevuto una segnalazione da parte dell’impresa T, recentemente entrata nel mercato dei *chipset* per funzioni di comunicazione destinati a *smartphones* e *tablet*, in merito a un contratto di esclusiva stipulato tra l’impresa S – principale operatore del mercato – e l’impresa B, *leader* nella produzione di dispositivi mobili.

L’impresa S è attiva nella progettazione di *chipset* utilizzati per la connettività dei dispositivi mobili. Detiene da oltre cinque anni una quota di mercato stabilmente pari al 90%, operando in un contesto caratterizzato da ingenti investimenti in Ricerca & Sviluppo, cospicui costi infrastrutturali, un esteso portafoglio brevettuale, una forte reputazione di marca e una rete consolidata di relazioni commerciali con i principali produttori di dispositivi (OEMs).

L’impresa T, attualmente titolare di una quota di mercato del 10%, è attiva nel segmento di *chipset* per *tablet* di fascia bassa. Tuttavia, sta considerando di avviare un piano di investimenti volti a migliorare le caratteristiche tecnologiche dei propri prodotti, con l’obiettivo di espandersi nel segmento dei *chipset* per *smartphones*.

L’impresa B, che assorbe circa il 55% della domanda totale di *chipset* per *smartphones* e *tablet*, ha sottoscritto con l’impresa S un contratto quinquennale di esclusiva che la obbliga ad approvvigionarsi esclusivamente da S. In cambio, B ha ricevuto un pagamento upfront pari a 2 miliardi di euro.

La collaborazione con B riveste un ruolo chiave per i nuovi operatori perché consente di legittimarli presso altri OEMs e di accelerare i processi di innovazione tecnologica e miglioramento qualitativo del prodotto.

Sulla base di quanto esposto, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Si definisca il concetto di posizione dominante alla luce della giurisprudenza europea. Sulla base delle informazioni fornite, si può ritenere che l'impresa S detenga una posizione dominante nel mercato dei chipset?
2. Qual è l'obiettivo dell'art. 102 del TFUE e quale il principale *trade-off* da bilanciare nella sua applicazione?
3. Cosa si intende per evoluzione verso un approccio "*effects-based*" nell'applicazione dell'art. 102? Quali implicazioni comporta questo cambiamento rispetto ad un approccio più formalistico?
4. Si illustri la cosiddetta "critica della Scuola di Chicago" in relazione al potenziale effetto escludente dei contratti di esclusiva. Che implicazioni si possono trarre per la valutazione del caso illustrato?
5. In qualità di economista dell'Autorità e coerentemente con le teorie economiche "post-Chicago", si proponga una teoria del danno che razionalizzi la capacità e l'incentivo dell'impresa S a utilizzare il contratto con l'impresa B come strumento escludente nei confronti dell'impresa T. Quali sono gli ingredienti essenziali di tale teoria?
6. L'impresa S sostiene che il contratto con B non ha alcun effetto restrittivo, poiché l'impresa T non sarebbe comunque in grado di soddisfare la domanda di B a causa della limitata qualità dei suoi prodotti, che al momento risultano idonei solo per tablet di fascia bassa. Come risponderebbe a questa argomentazione, dal punto di vista dell'economista dell'Autorità?
7. Quali giustificazioni di efficienza potrebbe avanzare l'impresa S per giustificare la stipula del contratto di esclusiva con B?